TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 2/2021 r.g.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva,

verificata l'assenza di iniziative o atti in frode ai creditori,

rilevato che i creditori hanno ricevuto la comunicazione, da parte dell'organismo di composizione della crisi, del decreto del 7.10.2021;

rilevato inoltre che, entro il termine del 4.12.2021, sono pervenute le dichiarazioni di dissenso di tre creditori, rappresentanti il 36,85% dei crediti (o il 31,08%, se conteggiati come da proposta di accordo);

ritenuto quindi che – in applicazione dell'art. 11, comma 1, secondo periodo della legge n. 3/2012 – la proposta di accordo sia stata approvata dai creditori rappresentanti oltre il 60% dei crediti e che sia stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 11, comma 2, cit.;

considerato, quanto alla comunicazione di Do Value s.p.a., che le somme già ricavate dall'aggiudicazione in sede esecutiva immobiliare (e non ancora ivi distribuite) saranno ripartite (in ragione della improcedibilità della procedura esecutiva in conseguenza dell'adozione del presente decreto) nel rispetto delle legittime cause di prelazione;

evidenziato che nessuno dei creditori dissenzienti ha contestato la convenienza dell'accordo (sicchè non v'è luogo per le valutazioni di cui all'art. 12, comma 2, legge n. 3/2012);

p.q.m.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ne dispone la immediata pubblicazione sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso e la trascrizione a cura dell'OCC presso gli uffici competenti.

Treviso 17 dicembre 2021

Il Giudice

Clarice Di Tullio